

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 455

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali
e *ad interim* degli affari esteri

(ELIA)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

col Ministro delle finanze

(GALLO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(BARATTA)

(V. Stampato Camera n. 509)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 giugno 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 novembre 1993, n. 440, 7 gennaio 1994, n. 6, e 4 marzo 1994, n. 163.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, recante attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1994, N. 272*All'articolo 1:**dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Sono altresì resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonché l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti:

- a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia, e loro più prossimi familiari;
- b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro più prossimi familiari;
- c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro più prossimi familiari.

1-ter. Il Ministro degli affari esteri cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 1-bis comunicati dal Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'indisponibilità di cui ai commi 1 e 1-bis non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993»;

*il comma 3 è soppresso.**All'articolo 2:**al comma 1, è premesso il seguente:*

«01. Piena esecuzione è data alla decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, del 3 maggio 1994»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 del 24 giugno 1993 e n. 3028/93 del 28

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ottobre 1993, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nn. 1263/94 e 1264/94 del 30 maggio 1994 e della decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, nonché in violazione del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2967/93 del 25 ottobre 1993, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola».

Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1994.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento
UNITA in Angola**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni numeri 841, 873, 875 e 864 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente in data 16 giugno 1993, 13 ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, che, in quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE n. 1608/93 e n. 3028/93 sull'embargo nei confronti di Haiti ed il regolamento approvato dallo stesso Consiglio n. 2967/93 sull'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, *ad interim*, degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento
UNITA in Angola**

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.

2. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.

3. L'indisponibilità di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni legittimamente assunte dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti, con atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Articolo 2.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui al presente decreto ed ai regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 e n. 3028/93, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, e al regolamento dello stesso Consiglio dei Ministri n. 2967/93, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

1-bis. Sono altresì resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonché l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti:

a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia, e loro più prossimi familiari;

b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro più prossimi familiari;

c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro più prossimi familiari.

1-ter. Il Ministro degli affari esteri cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma **1-bis** comunicati dal Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993.

2. L'indisponibilità di cui ai commi 1 e **1-bis** non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.

3. *Soppresso.*

4. *Identico.*

Articolo 2.

01. Piena esecuzione è data alla decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, del 3 maggio 1994.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 del 24 giugno 1993 e n. 3028/93 del 28 ottobre 1993, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nn. 1263/94 e 1264/94 del 30 maggio 1994 e della decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri

(Segue: Testo del decreto-legge)

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilità di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Articolo 3.

1. Deroche all'indisponibilità di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - ELIA - CONSO - GALLO -
BARUCCI - BARATTA

Visto, il Guardasigilli: CONSO.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

della CECA 94/314/CECA, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, **nonchè in violazione del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2967/93 del 25 ottobre 1993**, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 3.

Identico.